**CONVENZIONE TRA SQUIZZI SRL E COMUNE DI ROCCAFLUVIONE PER L’INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA ALLA SPINA “CASETTA DELL’ACQUA”. (Allegata alla deliberazione n. 70 del 22.05.2021)**

L’anno 2021 (duemilaventuno), addì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, presso la Sede del Comune di Roccafluvione, sita in Piazza Aldo Moro n. 4,

**FRA**

SQUIZZI SRL (di seguito per brevità Concessionario), con sede in VIA GALILEO GALILEI, 14, 63822 PORTO SAN GIORGIO (FM) – P.IVA 02253870444, nella persona del Legale Rappresentante Capriotti Simone, domiciliato per la carica presso la Sede sopra specificata, munito dei necessari poteri come lo stesso dichiara;

**E**

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE (di seguito per brevità Comune), con sede legale in Piazza Aldo Moro n. 4 – 63093 ROCCAFLUVIONE (AP), Codice fiscale: 80004250447, Partita IVA: 00424780443, nella persona del Rag. Francesco Leoni, Sindaco pro-tempore e Responsabile Area Manutenzione e Vigilanza,

PREMESSO CHE:

1. Questa Amministrazione ha promosso l’iniziativa denominata “CASETTA DELL’ACQUA”, nel rispetto delle politiche ambientali ed energetiche, di risparmio e riduzione dei rifiuti, e per avere un servizio a vantaggio dei cittadini – consumatori;
2. L’iniziativa prevede l’istallazione di n. 1 (uno) distributore automatico di acqua potabile, liscia e gassata, opportunamente microfiltrata e refrigerata, erogabile alla cittadinanza;
3. La proposta assume valenza di un percorso educativo sotto il profilo ecologico, diffondendo sul proprio territorio la cultura della valorizzazione del patrimonio naturale e delle acque, salvaguardando l’ambiente, in quanto i cittadini potranno riutilizzare i contenitori dell’acqua così da ridurre alla fonte gli imballaggi e diminuire i rifiuti plastici riconducibili alle bottiglie;
4. La vendita di acqua potabile proveniente dall’acquedotto mediante distributori automatici rappresenta una forma innovativa di distribuzione ad indubbio vantaggio del consumatore il quale può reperire a costi inferiori un prodotto di qualità;
5. L’offerta di questo servizio comporta un risparmio in termini economici per la cittadinanza, ed è in linea con quanto stabilito dalla Unione Europea dalla normativa nazionale e regionale sia in merito alla valorizzazione dell’acqua pubblica che alla riduzione della produzione dei rifiuti.

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della presente convenzione

La presente convenzione regola i rapporti tra le parti, le condizioni fra le parti per la concessione ad uso gratuito di suolo pubblico per l’installazione e la gestione di un distributore automatico di acqua alla spina da collocarsi nella Piazza A. Moro n.4, area antistante alla sede municipale, in adiacenza alla fontana.

Art. 2

Modalità di espletamento del servizio

SQUIZZI SRL procederà al servizio di erogazione di acqua al pubblico tramite la gestione della “Casetta dell’Acqua” in Roccafluvione. La “Casetta dell’Acqua” erogherà acqua di rete e refrigerata, naturale e gasata, al prezzo di 5 centesimi al litro, iva compresa, per un consumo annuo di almeno 5 metri cubi al mese, rimanendo in funzione 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, con orario eventualmente modificabile in accordo con il COMUNE.

Art. 3

Gestione degli spazi

L’occupazione del suolo pubblico è limitata ad una superficie massima di mq. 1,00; al Concessionario è riservato il diritto della gestione sia degli spazi pubblicitari che delle tessere elettroniche per i prelievi dell’acqua nonché degli spazi esterni.

Art. 4

Autorizzazione e licenze

* Il Comune autorizza il Concessionario alla collocazione del distributore automatico di acqua da realizzarsi, a spese dello stesso, con struttura di facile rimozione su suolo pubblico come sopra individuato.
* Resta inteso che l’inizio dell’attività è subordinata ai requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all’art. 71 del D. Lgs N. 59/10 nonché alla presentazione di apposita SCIA, per attività di commercio, al SUAP di questo Comune.
* Sarà cura del Concessionario la manutenzione ed il corretto funzionamento affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita la sicurezza a persone e/o cose.

Art. 5

Obblighi del Concessionario

Il Concessionario provvederà:

* alla grafica esterna fornita dall’amministrazione o grafica standard della “Casetta dell’Acqua”;
* installazione delle macchine ed allacci idrici ed energetici dai punti presa;
* manutenzione straordinaria;
* procedure per la comunicazione ARUR (NIA) e manuale HACCP;
* procedure per la comunicazione quotidiana dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;
* interventi manutenzione ordinari e consistenti nella sanificazione massimo mensile, pulizia esterna settimanale, cambio bombole CO2 alimentare a consumo, tutto il sistema è regolamentato nel manuale HACCP approvato dall’ASUR, comprese le analisi dell’acqua secondo le procedure di legge;

Art. 6

Obblighi del Comune

Il Comune si obbliga alla fornitura dell’acqua e della corrente elettrica.

Art. 7

Durata

La concessione dell’area di cui trattasi ha durata di 1 (uno) anno, decorrente dalla data odierna, eventualmente prorogabile con apposito e motivato provvedimento per ulteriori periodi fino a 10 (dieci) anni.

Art. 8

Informazione

Il Comune si impegna, in collaborazione con il Concessionario ad informare l’utenza della presenza del distributore, con qualsiasi mezzo disponibile (comunicati stampa, volantini, sito internet).

Art. 9

Responsabilità

La concessione resta a tutto rischio e pericolo del Concessionario ed il Comune non sarà mai, né verso lui né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell’opera eseguita. Il Concessionario solleva il Comune per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione.

Art. 10

Recesso

Il Concessionario ha il diritto di recedere dalla presente convenzione qualora dovesse risultare oggettivamente oneroso per la stessa società la gestione dell’impianto di che trattasi. La comunicazione di recesso/rinuncia dovrà essere comunicata al Comune a mezzo di raccomandata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di recesso il Concessionario provvederà a propria cura e spese a ripristinare lo stato dei luoghi come era prima della concessione.

Art. 11

Foro competente

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione, o qualora emergessero particolari condizioni tali da renderne eccessivamente gravoso l’adempimento per cause esterne non imputabili alle parti, le stesse si attiveranno al fine di ricomporre amichevolmente la questione. Ove non si pervenisse ad una soluzione della controversia, la stessa sarà rimessa al Tribunale di Ascoli Piceno.

Art. 12

Informativa e consenso del trattamento dei dati personali

Il Comune, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs del 30.06.2003 n. 196, e del nuovo Regolamento Europeo in materia di tutela dei dati personali n. 679/2016, informa la parte acquirente che tratterà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 13

Registrazione del contratto

Il presente atto, prodotto in due originali ad unico effetto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso. In tale eventualità le relative spese saranno a carico della parte inadempiente.

Letto, confermato e sottoscritto

SQUIZZI SRL COMUNE DI ROCCAFLUVIONE